



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 – 23100 Sondrio – Codice IPA: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni;

VISTO il proprio decreto prot.n. 4932 del 22/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/17;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6295 del 12/11/2015 con il quale, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4313 del 22/09/2015 su ricorso n. 7451/2015, è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Sondrio, Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, posto comune, dell'insegnante Barca Francesco Junior, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 01.01.1974;

TENUTO CONTO che il sopradetto inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento è stato disposto con formale riserva di procedere all'immediato deponamento del ricorrente dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito risultasse favorevole per l'Amministrazione;

VISTA La Sentenza del TAR Lazio n. 10988/2020, pubblicata in data 27/10/2020, con cui definitivamente pronunciando è stato disposto il rigetto del ricorso R.G. n. 8578/2015 con compensazione delle spese di giudizio;

VISTO l'art.1 quinquies della Legge n.159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n.87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma 1 bis della L.96/2018, come modificato dall'art.1 quinquies della L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.13901 del 03/06/2020 con particolare riferimento alle indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale

conseguito ante A.S. 2001/02 – Contrasto tra provvedimenti del Giudice Amministrativo”;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.12973 del 10/07/2020 avente come oggetto “Contenzioso seriale concernente l’inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell’A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti”;

ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto disposto con la sentenza TAR LAZIO n.10988/2020;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, è annullato il provvedimento con cui è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di SONDRIO – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia dell’insegnante Barca Francesco Junior, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 01.01.1974.

Art.2) Per effetto di quanto disposto al precedente art.1) è depennato, con efficacia retroattiva ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Sondrio, o di altra provincia dove l’insegnante risulta attualmente iscritto per trasferimento, Scuola dell’Infanzia e/o Scuola Primaria, posto comune e/o sostegno, nonché dalle relative Graduatorie d’Istituto di prima fascia.

Art.3) Per effetto di quanto disposto ai precedenti artt.1) e 2), relativamente all’insegnante Barca Francesco Junior, che è stato immesso in ruolo da GAE, è consequenzialmente annullato il provvedimento con cui è stata effettuata l’individuazione dell’avente diritto alla nomina in ruolo e l’accettazione della titolarità dell’ambito n. 33 – I.C. Livigno con protocollo di questo Ufficio n. 5612 del 09 settembre 2016.

Per effetto dell’annullamento dei provvedimenti, sopra citati, il Dirigente dell’Istituzione Scolastica interessata provvederà alla risoluzione, con decorrenza immediata, del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con apposizione della clausola risolutoria: “il contratto deve intendersi condizionato risolutivamente all’esito del contenzioso attualmente in atto” ed avente come causale “immissione in ruolo: concorso per soli titoli”. per stipulare successivamente un nuovo contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2021, in modo da garantire la continuità didattica.

Il Dirigente dell’Istituzioni scolastica interessato provvederà, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

Art.4) Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica nelle cui graduatorie di istituto risulti eventualmente inserito l’insegnante del presente provvedimento, apporterà le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia e conservandone la posizione in seconda fascia se già inclusa.

Art.5) Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale <https://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it/>, ad ogni effetto di legge.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Fabio Molinari

- All’insegnante Barca Francesco Junior per tramite del Dirigente Scolastico I.C. Biella Borgonuovo;
- Al Dirigente Scolastico I.C. Livigno prof.ssa Tiziana Carli;
- Direzione Generale – Ufficio 7 – USR Lombardia – DRLO.Ufficio7@istruzione.it
- All’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella;
- All’ ALBO pretorio on line